

La decisione *inesistente* pronunciata da un giudice *illegittimo*: il dilemma interpretativo alla base della decisione C-225/22 AW «T» della Corte di Giustizia

di Simone Gianello

Title: The non-existent decision delivered by an irregular judge: the interpretative dilemma underlying the Court of Justice's decision C-225/22 AW «T»

Keywords: Poland; European Court of Justice; Tribunal established by law; Primacy of EU Law; Null and Void

1. – Prima o poi sopraggiunge quel particolare momento nel quale i “nodi arrivano al pettine”. Quella specifica fase di passaggio che richiede un cambio di prospettiva, maturata la consapevolezza di non poter ulteriormente rimandare l’assunzione di specifiche determinazioni sino a quel momento, per varie ragioni, postergate, magari nella speranza che qualcosa potesse mutare senza il bisogno di dover esporsi in scelte difficili o altamente problematiche. Per certi versi, al di là di ogni altro possibile giro di parole, l’utilizzo della proverbiale espressione impiegata in apertura di questo contributo fornisce icasticamente l’immagine della situazione attuale nella quale è arenata la *vexata quaestio* relativa all’organizzazione del sistema giurisdizionale in Polonia, da anni costantemente posto sotto la lente di osservazione delle istituzioni europee. Non si rischia di incedere in espressioni iperboliche laddove si affermi che nel corso di quasi una decade sono stati versati “fiumi di inchiostro” nell’intento di individuare soluzioni in grado di far fronte alla sua progressiva degenerazione. In questo strenuo e logorante braccio di ferro tra Bruxelles, Strasburgo e Varsavia, è fuori di dubbio che il maggior contributo sul versante europeo sia provenuto dalla Corte di Giustizia e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, le cui giurisprudenze sono andate reciprocamente integrandosi in una sorta di incrementale rafforzamento (M. Szwed, M. Wolny, *A Judge or a Non-Judge? The manner of regulating the status of persons appointed to judicial positions with the participation of the “new” National Council of the Judiciary*, Warsaw, 2024).

La *summa* dell’attività esegetica contenuta nel loro *case-law* ha fornito agli interpreti, in primo luogo ai giudici nazionali, un nuovo strumentario in funzione del quale può dirsi odiernamente abbastanza agevole comprendere i parametri – oramai standardizzati con un significativo grado di dettaglio – attraverso i quali cui vagliare olisticamente e di volta in volta la sussistenza dei requisiti di indipendenza e imparzialità di un organo giurisdizionale, ovvero la sua precostituzione in conformità alla legge.

Tuttavia, l’individuazione dell’illegittima costituzione di un organo giudicante, in violazione dell’art. 19, par. 1, comma 2 TUE, dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione o, sul versante convenzionale, dell’art. 6, par. 1 CEDU, restituisce una visione *monodimensionale* della problematica nel suo

complesso, lasciando privi di risposta ulteriori interrogativi intrinsecamente connessi. Tra questi ve ne sono (almeno) due la cui importanza è indiscussa e il cui margine di indeterminatezza è emerso in tutta la sua gravità nel più recente passato, allorché le istituzioni di Varsavia hanno tentato invano e con estrema difficoltà (*cfr.* A. Di Gregorio, J. Sawicki, *Il laboratorio polacco nella comparazione: tra “degenerazione” e “rigenerazione” costituzionale*, in *Forum Quad. cost.*, 2025, n. 1, 80 ss.) di porre in essere un complesso processo di riforma volto a rimediare quanto occorso nel perdurare delle legislature politicamente monopolizzate da Diritto e Giustizia (PiS).

Si tratta, in primo luogo, dello *status* dei giudici costituiti sulla base di un procedimento in più occasioni dichiarato incompatibile con il diritto sovranazionale, *inter alia*, in ragione della essenziale compartecipazione del Consiglio Nazionale della Magistratura (*Krajowa Rada Sędziostwa o KRS*) a cui spetta l'indicazione del candidato che verrà poi confermato dal Capo dello Stato (art. 179 della Costituzione polacca). Sull'orizzonte eurounitario, è dalla sentenza *A.K.* della Grande Sezione della Corte di Giustizia (cause riunite C-585/18, C-624/18 e C-625/18, 19 novembre 2019) che la politicizzazione dell'organo di autogoverno del potere giudiziario ricorre incessantemente come una sorta di ineluttabile *déjà-vu* nel novero delle cause suscettibili di pregiudicare l'indipendenza e l'imparzialità di un giudice. *Mutatis mutandis*, un analogo ragionamento è valevole rispetto ai *decisa* della Corte EDU. Già all'epoca della vicenda *Dolińska-Ficek and Ozimek v. Poland* (appl. nos. 49868/19 e 57511/19, 8 novembre 2021), quando i giudici della Convenzione dichiararono la costituzione della Sezione per il Controllo Straordinario e per gli Affari Pubblici della Corte Suprema polacca (*Sąd Najwyższy*) in violazione del principio di precostituzione, nelle loro conclusioni si soffermarono sul ruolo del Consiglio Nazionale della Magistratura, affermando come la sua configurazione fosse foriera di pregiudicare l'*iter* di selezione di qualsiasi (altro) magistrato la cui entrata in funzione transitasse per analoga procedura (S. Gianello, *L'indipendenza dei giudici polacchi ancora sotto la lente di Strasburgo: la decisione Dolińska-Ficek and Ozimek*, in *Quad. Cost.*, 2022, 1, 186, 183-186. *Conf.* Corte EDU, *Advance Pharma sp. z o.o. v. Poland*, Appl. no. 1469/20, 3 febbraio 2022). La plastica e più eclatante riconferma di questa primigenia presa di posizione la si è avuta a distanza di qualche anno con la pubblicazione della sentenza *pilota Wałęsa v. Poland* (appl. no. 50849/21 del 23 novembre 2023) laddove, nel delineare le criticità sistemiche dell'attuale organizzazione del sistema giurisdizionale, la Corte ha affermato come «the primary problem is the defective procedure for judicial appointments involving the NCJ as established under the 2017 Amending Act which inherently and continually affects the independence of judges so appointed» (p.to 324).

Nonostante tali significativi approdi, che va detto rappresentano una minima parte del patrimonio giurisprudenziale formatosi in questi anni, né la Corte di Giustizia né la Corte EDU hanno in alcun modo determinato quale *status* riconoscere a tali giudici. Addirittura, in *Wałęsa* il Giudice convenzionale ha imposto alle autorità di Varsavia l'indefettibile onere di regolamentarne la condizione giuridica (p.to 329), purtuttavia senza fornire ulteriori indicazioni stante la natura sussidiaria della sua giurisdizione (*conf.* W. Piątek, *Restoring the Rule of Law in Poland: Towards the Most Appropriate Way to Put an End to the Systemic Violation of Judicial Independence: ECtHR 23 November 2023, No. 50849/21, Wałęsa v Poland*, in 21 *Eur. Const. L. Rev.* 139 (2025)). Una situazione, quest'ultima, che già segnata da un profondo grado di indeterminatezza è andata ulteriormente complicandosi a seguito della pubblicazione della *Joint Opinion of the Venice Commission and the Directorate General Human Rights and Rule of Law (DGI) on European Standards Regulating the Status of Judges* (CDL-AD(2024)029, 11-12

October 2024) nella quale si è affermato che «neither the judgments of the ECtHR and of the CJEU, nor the decisions of the Polish apex courts have invalidated *ex tunc* the decisions on appointment taken by the NCJ» (p.to 28). Non è difficile comprendere come la problematica in oggetto non sia tale da risolversi in una mera questione “nominalistica”, riassumibile nella possibilità di poter utilizzare o meno per questi ultimi l'appellativo di *giudice*, ma proceda parallelamente con la determinazione *sostanziale* delle garanzie – su tutte dell'inamovibilità – che ad essi debbono essere riconosciute nel momento stesso in cui si discute del loro futuro (K. Izdebski, *The Winding Road to the Mountain Top*, in *VerfBlog*, 18 December 2024).

La decriptazione di questo primario interrogativo conduce alla seconda grande *issue* in cerca di una improcrastinabile soluzione: la determinazione del regime giuridico, o meglio del grado di validità, che deve essere associato alle loro decisioni. Qual è, in altri termini, la “sanzione” appropriata destinata a colpire un pronunciamento di un organo giudicante privo dei crismi essenziali di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge? Nuovamente, i segnali che allo stato attuale possono trarsi dalla giurisprudenza sovranazionale sono tutt’altro che univoci. Complice la natura *inter-partes* e prettamente accertativa nella quale – di norma – si risolvono i pronunciamenti della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, non è possibile trarre alcun automatismo che dalla rilevata infrazione dell’art. 6, par. 1 CEDU consenta di stabilire la sorte spettante a tali pronunciamenti.

Solo in minima parte la nebbia che oscura l’orizzonte può darsi meno fitta qualora si guardi a Bruxelles. Qui, infatti, il principio del primato del diritto eurounitario ha permesso al Giudice dei Trattati di elaborare una serie di obbligazioni che, imponendosi agli Stati membri in virtù dell’art. 19, par. 1, comma 2 TUE e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, convergono al fine ultimo di assicurare che gli organi chiamati in qualità di giudici «a statuire su questioni connesse all’applicazione o all’interpretazione di tale diritto e che rientrino [...] nel sistema nazionale dei rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva, tra cui quello dell’indipendenza» (Corte di Giustizia, Grande Sezione, cause riunite C-554/21, C-622/21 e C-727/21, *Hann-Invest et al.*, 11 luglio 2024, p.to 47). In questi frangenti, si pensi soprattutto ai procedimenti la cui instaurazione deriva dalla proposizione di un rinvio pregiudiziale *ex art. 267 TFUE*, la “regola aurea” è storicamente coincisa con il principio di *disapplicazione* ricadente in capo al giudice remittente una volta che abbia appurata la contrarietà della normativa nazionale con i parametri sovranazionali. Tale soluzione, per quanto non priva di efficacia, presenta però due inconvenienti: in prima battuta, come è stato osservato, «risolve il conflitto, sebbene in modo piuttosto instabile e/o non definitivo, non essendo infatti strutturale né generale, e riguardando il singolo caso cui si rivolge» (M. D’Angelosante, *Il significato ‘trasversale’ e ‘potenziale’ del principio di attribuzione quale strumento per rafforzare il regime del primato rispetto al regime di autonomia procedurale*, in questa *Rivista*, 2022, 461). In secondo luogo, anche laddove l’opzione della disapplicazione finisce per coinvolgere direttamente un atto disposto da un giudice sprovvisto delle garanzie giurisdizionali europee, la possibilità di non tenerne conto ai fini, ad esempio, di un altro giudizio non fornisce ulteriori informazioni circa il grado di inefficacia dello specifico provvedimento.

In questo quadro complesso, la febbre ricerca di risposte, o quantomeno, di qualche ulteriore spunto sulla base del quale imbastire una più diffusa e approfondita riflessione che dal regime di (in)validità degli atti pronunciati da un giudice privo dei requisiti giurisdizionali di matrice europea permetta di giungere alla definizione del suo *status* giuridico è giunto dalla pubblicazione, ad opera della Corte di Giustizia (Quarta Sezione), della decisione nella causa C-225/22, *AW «T»*, del 4 settembre 2025. Un rinvio pregiudiziale proposto della Corte di Appello di Cracovia (*Sąd Apelacyjny w Krakowie*) con cui, fra le questioni sulle quali si tornerà

infra § 2, è stato formulato un apposito quesito con cui si domandava la possibilità di considerare un verdetto emesso da un organo giurisdizionale di ultima istanza privo dei requisiti di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge come una *pronuncia inesistente*, un atto *non costituente una decisione in senso giuridico* ai sensi del diritto dell’Unione europea (*cfr.* p.to 24).

2. – La vicenda ha tratto la sua origine da una controversia in materia di concorrenza fra due società produttrici di riviste di cruciverba. Con un primo ricorso del 9 agosto 2024, AW «T» ha promosso un’azione inibitoria contro talune concorrenti affinché venisse loro preclusa la commercializzazione di una serie di periodici in violazione delle norme a tutela marchio. Con una iniziale pronuncia il Tribunale Regionale di Cracovia riconosceva le ragioni della ricorrente. Il giudizio di gravame instaurato dalle concorrenti B.O. e «R» S.A. si concludeva con la pubblicazione della sentenza del 9 novembre 2006 della Corte di Appello la quale, nel riformare in parte la decisione del giudice di prime cure, estendeva il divieto nei loro confronti. La lite, su iniziativa della sola B.O., proseguiva in Cassazione, ove il giudice di ultima istanza riformulava il verdetto nei soli confronti di quest’ultima, rinviando la vertenza alla Corte di Appello che si esprimeva in via definitiva il 27 maggio 2010. Sennonché, a distanza di dieci anni, in data 27 gennaio 2020, il Procuratore Generale proponeva ricorso straordinario dinanzi alla Corte Suprema a sostegno delle ragioni di «R» S.A. in quanto, a suo dire, la decisione della Corte di Appello di Cracovia del novembre 2006 avrebbe violato il divieto di *reformatio in peius* nei suoi riguardi. La competente Sezione per il Controllo Straordinario e per gli Affari Pubblici della Corte Suprema accoglieva con sentenza del 20 ottobre 2021 la richiesta e, per l’effetto, annullava il verdetto riguardante «R» S.A., che nel frattempo aveva acquisito valore di giudicato, rimettendo *ex novo* la questione alla Corte di Appello. Nell’ambito del riesame AW «T» chiedeva al giudice del rinvio di rilasciare copia della sentenza del 2006 e di apporvi una dicitura a conferma del suo carattere definitivo. Ciò, poiché non potendosi considerare la Sezione per il Controllo Straordinario e per gli Affari Pubblici del *Sąd Najwyższy* un giudice precostituito per legge – come già stabilito dalla Corte di Giustizia e dalla Corte EDU – la sua decisione di annullamento avrebbe dovuto considerarsi *inesistente* o comunque inidonea alla produzione di qualunque effetto.

Date queste premesse la Corte di Appello di Cracovia ha optato per la proposizione di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, formulando ai sensi dell’art. 267 TFUE le seguenti questioni: con le prime due ella chiedeva se le fosse consentito disattendere una decisione di un organo giurisdizionale costituzionale vincolante in virtù del diritto interno dalla quale derivasse l’impossibilità di esaminare se, in considerazione delle modalità di nomina dei giudici, un organo giurisdizionale corrisponda o meno alla definizione di giurisdizione indipendente, imparziale e precostituita per legge in forza del diritto dell’Unione. La questione, ovviamente, era riferita alle decisioni del Tribunale Costituzionale polacco (*Trybunał Konstytucyjny*) emesse nel corso degli ultimi anni, in specie alla nota sentenza K 3/21 del 7 ottobre 2021 (diffusamente, J. Sawicki, *La collisione insanabile tra diritto europeo primario e diritto costituzionale interno come prodotto della manomissione ermeneutica di quest’ultimo*, in questa Rivista, 2021, 3601) – rispetto alle quali è attualmente pendente un procedimento per infrazione *ex art. 258* TFUE (causa C-448/23) promosso dalla Commissione europea (G. Di Federico, *In the Name of Primacy. Opinion C-448/23 and the EU’s Existential Principle of Primacy*, in *VerfBlog*, 22 April 2025) – che ne precludono la possibilità, a costo di possibili provvedimenti disciplinari. In stretto collegamento con la prima domanda, il giudice polacco ha richiesto poi la compatibilità della normativa nazionale che,

impendendogli di verificare il processo di nomina di un altro magistrato, preveda l'insorgenza di una possibile responsabilità disciplinare a suo carico.

In considerazione della propria giurisprudenza elaborata all'epoca del conflitto con il Giudice delle leggi di Bucarest (Grande Sezione, causa C-430/21, *RS*, 22 febbraio 2022), la Corte lussemburghese non ha avuto difficoltà a ribadire come gli effetti derivanti dal principio del primato europeo si impongano a tutti gli organi di un Paese membro, senza che «disposizioni interne, ivi comprese quelle di rango costituzionale, possano opporvisi» (p.to 58). Di tal guisa, è compito del giudice nazionale «discostarsi dalle valutazioni di un organo giurisdizionale nazionale [...] qualora esso ritenga [...] che queste ultime non siano conformi al diritto dell'Unione, disapplicando all'occorrenza la norma nazionale che gli impone di rispettare le decisioni di tale organo giurisdizionale [...]. Tale orientamento trova applicazione anche nel caso in cui un giudice ordinario sia vincolato [...] da una decisione della Corte costituzionale nazionale che esso ritenga in contrasto con il diritto dell'Unione» (p.to 61). Lo stesso dicasi rispetto al mantenimento, di disposizioni che vietano, a pena di sanzioni disciplinari, agli organi nazionali di verificare se essi stessi o altri giudici soddisfino i requisiti derivanti dal diritto dell'Unione. Basti qui ricordare che la loro previsione era già stata dichiarata lesiva del diritto europeo all'esito dell'azione per infrazione promossa dalla Commissione europea (Grande Sezione, causa C-204/21, *Commissione c. Polonia*, 5 giugno 2023) contro le modifiche introdotte a suo tempo dalla c.d. “*Muzzle Law*” approvata dal *Sejm* il 23 gennaio 2020.

Se queste prime questioni possono dirsi caratterizzate da una portata non particolarmente innovativa, un discorso differente va fatto per le restanti due domande. Fra queste, la Corte di Appello di Cracovia ha chiesto se dovesse ritenersi vincolata dalla decisione di un organo giurisdizionale nazionale di ultima istanza, quale la Sezione per il Controllo Straordinario della Corte Suprema, privo, per le modalità con le quali è avvenuta la nomina dei suoi membri, delle garanzie richieste a norma dell'art. 19, par. 1, comma 2 TUE e dell'art. 47 della Carta dei diritti dell'Unione. Una domanda che ne implicava un'altra, se si vuole implicita, ovvero il potere di quest'ultima di procedere alla verifica della corretta costituzione di un organo giurisdizionale posto ad un livello superiore della struttura gerarchica. Osservando lo storico dei pronunciamenti della Corte di Giustizia si noterà come possa dirsi pacifico il riconoscimento in capo a ciascun giudice nazionale del potere/dovere di verificare eventuali irregolarità verificatasi nel processo di nomina di un altro membro dell'ordinamento giurisdizionale. Trattasi di una valutazione «necessaria nell'interesse della fiducia che in una società democratica il giudice deve ispirare al singolo parte in giudizio» (Grande Sezione, cause riunite C-542/18 RX-II e C-543/18 RX-II, *Simpson*, 26 marzo 2020, p.to 57). Addentrandosi più specificamente nel quadro delle decisioni concernenti la Polonia, come sottolineato anche dall'Avvocato Generale, le varie conferme della Corte di Giustizia avevano, tuttavia, riguardato esclusivamente i «rapporti orizzontali tra l'organo giurisdizionale nazionale che effettua una siffatta valutazione e l'organo giurisdizionale che ne è l'oggetto [...]» (Conclusioni dell'Avvocato Generale, Dean Spielmann, causa C-225/22, *AW «T»*, 10 aprile 2025, p.to 42). Solo per citare l'esempio probabilmente più noto, nella succitata vicenda *A.K.* del 19 novembre 2019 il conflitto era intercorso fra la Sezione per il Lavoro e la Previdenza Sociale e la Sezione Disciplinare, ambedue facenti parte della Corte Suprema. La Corte di Giustizia non aveva ancora affrontato la possibilità di estendere sul versante “verticale” una simile forma di controllo.

Il principio della tutela giurisdizionale effettiva al quale fa riferimento l'art. 19, par. 1, comma 2 TUE costituisce un principio generale del diritto dell'Unione, trovando oltretutto conferma nel disposto di cui all'art. 6, par. 1 CEDU. Volendo fare un passo indietro, per quanto non venga espressamente ribadito nella

pronuncia in commento, il Giudice europeo (Grande Sezione, causa C-896/19, *Repubblica*, 20 aprile, 2021 p.to 64) ha da tempo affermato che gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché sia evitata qualsiasi regressione della loro legislazione in materia di organizzazione della giustizia, astenendosi dall'adottare misure che possano pregiudicare l'indipendenza dei giudici (cfr. N. Canzian, *Indipendenza dei giudici e divieto di regressione della tutela nella sentenza Repubblica*, in *Quad. cost.*, 2021, 715-718). Inoltre, l'assicurazione di tali valori determina a loro carico un obbligo di risultato non accompagnato da alcuna condizione con riferimento all'indipendenza dei giudici chiamati a dare applicazione al diritto dell'Unione, «sicché un giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione del diritto nazionale che violi l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, se del caso dopo aver ottenuto dalla Corte un'interpretazione di quest'ultima disposizione nell'ambito di un procedimento di rinvio pregiudiziale» (Seduta Plenaria, causa C-157/21, *Polonia c. Parlamento e Consiglio*, 16 febbraio 2022, p.to 198).

Ritornando alla vicenda principale, in una situazione in cui è in discussione una decisione emessa da un organo di ultima istanza la cui qualità di organo giurisdizionale è stata esclusa dalla Corte di Giustizia (Grande Sezione, causa C-718/21, *L.G.*, 21 dicembre 2023), «tale circostanza non può essere ignorata da un organo giurisdizionale, conformemente al principio del primato del diritto dell'Unione nonché degli effetti che si riconnettono a una siffatta decisione della Corte» (p.to 53). Di conseguenza, occorre dichiarare «che l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta, nonché il principio del primato del diritto dell'Unione devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro nonché alla giurisprudenza della Corte costituzionale di quest'ultimo che implicano che un giudice nazionale sia tenuto a conformarsi a una decisione emessa da un collegio giudicante di un organo giurisdizionale di grado superiore, qualora, sulla base di una decisione della Corte, tale giudice nazionale accerti che uno o più giudici facenti parte di detto collegio giudicante non soddisfano i requisiti di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge, [...] e che, inoltre, gli sia impedito [...] di verificare la regolarità della composizione di detto collegio giudicante sulla base degli stessi elementi che erano stati presi in considerazione in tale decisione della Corte» (p.to 63).

Infine, la questione senza dubbio dotata di maggior rilievo. Come considerare un provvedimento emanato da un organo giurisdizionale la cui composizione sia stata accertata essere in contravvenzione ai principi del diritto eurounitario? Sussumendo la generalità dell'interrogativo all'interno del perimetro della fattispecie concreta, premesso che la Sezione per il Controllo Straordinario e per gli Affari Pubblici non soddisfa i requisiti della precostituzione per legge, spetterà alla Corte di Appello di Cracovia considerare del tutto *inesistente* il suo verdetto di annullamento proferito in data 20 ottobre 2021 – e per l'effetto confermare la definitività della propria pronuncia del 9 novembre 2006 – oppure dovrà accertarne l'*esistenza* purtuttavia provvedendo *de plano* alla sua disapplicazione?

Considerate le ricadute di “sistema” che potrebbero derivare dalla risoluzione di tale quesito, potenzialmente destinate a propagare i loro effetti ben oltre la fattispecie *de quo* (*infra* § 3), ci si sarebbe potuto attendere una più ampia argomentazione da parte del Giudice europeo. Al contrario, le giustificazioni addotte a sostegno delle proprie conclusioni si presentano tutto sommato concise se poste a confronto con il resto delle motivazioni. In ogni caso, come già sostenuto in *W.Z.* (Grande Sezione, causa C-487/19, 6 ottobre 2021, p.ti 154 ss.), la necessità di assicurare il primato del diritto europeo impone a ciascun giudice nazionale il dovere di assicurare la completa operatività dell'art. 19, par. 1, comma 2 TUE. Di tal guisa, nell'ipotesi in cui il giudice del rinvio – sulla base dei principi forniti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia – rilevi che il collegio giudicante della Sezione per il Controllo Straordinario e per gli Affari Pubblici della Corte Suprema

non soddisfi i requisiti di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge sarà chiamato a considerare come *inesistente* una decisione emessa da quest'ultima con la quale è stato disposto il rinvio della causa per lo svolgimento del giudizio di riesame (p.to 70). Nessuna considerazione fondata «sul principio della certezza del diritto o connessa a una presunta autorità di cosa giudicata può, nel caso di specie, essere utilmente invocata al fine di impedire ad un organo giurisdizionale [...] di considerare inesistente una siffatta decisione, qualora tale conseguenza sia indispensabile, alla luce della situazione procedurale di cui si tratta, per garantire il primato del diritto dell'Unione» (p.to 69).

3. – Definita, dunque, la questione principale che fuoriesce dalla sentenza in commento, occorre focalizzare l'attenzione sugli addentellati connessi al significato che si cela dietro la possibilità di dichiarare, *rectius* riconoscere, un atto pronunciato da un giudice illegittimo come *inesistente*, ovverosia come del tutto inidoneo a produrre effetti giuridicamente apprezzabili. Come spesso accade in situazioni di tal genere, denotate da un significativo grado di aleatorietà definitoria al quale possono corrispondere differenti approcci ermeneutici, anche in questo caso non vi è una sola possibile chiave di lettura suscettibile di imporsi come l'autentica manifestazione della *voluntas* conclusa nelle motivazioni della Corte di Giustizia. Tuttavia, è altrettanto comune che in tali circostanze la soluzione più confacente ad esprimere il significato, o forse sarebbe meglio dire l'intenzione del suo interprete, sia quella che rifugga gli estremi per collocarsi ad un grado di maggior ponderazione in concreto dei molteplici elementi caratterizzanti la fattispecie. Seguendo questa buona regola di condotta metodologica si cercherà – nel prosieguo di questo contributo – di giungere ad una possibile conclusione interpretativa partendo proprio da un “processo per sottrazione” che *prima facie* si ponga l'obiettivo di escludere dal novero delle possibili esegezi quelle caratterizzate da una maggior radicalità. Una volta opportunamente terminata questa prodromica *pars destruens*, solo allora ci si cimenterà nel tentativo di dar vita ad una possibile *pars construens*, senza alcuna velleità di definitività, dalla quale possa derivare una cornice di massima entro la quale collocare l'*inesistenza* come specifica categoria nel più ampio bacino tassonomico delle invalidità.

Fra le possibili ricostruzioni teoriche che possono essere avanzate la prima meritevole di nota è quella che per ragioni di semplificazione concettuale si definirà di seguito con l'accezione di *minimalista* e per la quale la richiamata nozione di *inesistenza* altro non rappresenti che una mera declinazione funzionale o procedimentale, in altri termini una mera *species*, del più ampio *genus* della *disapplicazione* quale istituto in virtù del quale assicurare l'espressione del primato del diritto europeo. Detto con l'impiego di differenti termini, più che come una categoria a sé stante il cui ricorso effettivo trovi puntuale giustificazione (solo) in presenza di un determinata situazione rilavabile *de facto* e *de iure*, l'*inesistenza* troverebbe la sua espressione nella mera impossibilità di traguardare la primazia della regolamentazione eurounitaria per il tramite di una declaratoria giudiziaria asseverante la disapplicazione di un dato atto normativo interno o di un provvedimento giudiziale.

Per certi versi questa impostazione è estrapolabile da una possibile lettura di alcuni passaggi delle motivazioni vergate dal Giudice europeo nella causa *W.Z.* dove per la prima volta si è fatta espressa menzione alla possibilità, per il giudice del rinvio, di affermare l'*inesistenza* come *extrema ratio* dinanzi all'impossibilità di addivenire al medesimo risultato percorrendo la più canonica via della disapplicazione. Nel caso di specie il ricorrente nella causa principale era un giudice polacco – Waldemar Źurek, attuale Ministro della Giustizia e Procuratore Generale succeduto ad Adam Bodnar – trasferito senza il suo consenso ad altra Sezione dal

Presidente del Tribunale al quale apparteneva. Impugnato l'atto in questione al Consiglio Nazionale della Magistratura si era visto rispondere con un provvedimento di non luogo a procedere. All'uopo egli aveva impugnato il verdetto alla Sezione per il Controllo Straordinario e per gli Affari Pubblici del *Sqd Najwyższy* non prima di aver riconosciuto tutti i suoi membri dinanzi alla Sezione Civile della stessa Corte Suprema per le modalità con le quali erano stati nominati. Sennonché, senza attendere l'esito della richiesta di riconoscimento, la Sezione per il Controllo Straordinario aveva adottato un'ordinanza con la quale respingeva il ricorso di *W.Z.* dichiarandolo irricevibile. Al rinvio *ex art. 267 TFUE* proposto dalla Sezione Civile dell'organo di ultima istanza polacco la Corte di Giustizia rispose affermando che dal principio del primato del diritto dell'Unione discende che «un organo giurisdizionale nazionale chiamato a pronunciarsi su un'istanza di riconoscimento [...] deve, qualora tale conseguenza sia indispensabile alla luce della situazione procedurale di cui trattasi per garantire il primato del diritto dell'Unione, considerare inesistente un'ordinanza con la quale un organo che si pronuncia in ultimo grado e come giudice unico ha respinto detto ricorso, qualora da tutte le condizioni e circostanze in cui si è svolto il processo di nomina di tale giudice unico risulti che tale nomina è avvenuta in palese violazione di norme fondamentali facenti parte integrante dell'istituzione e del funzionamento del sistema giudiziario interessato e che l'integrità del risultato al quale detto processo ha condotto è messa a repentaglio» (Grande Sezione, causa C-487/19, p.to 161).

Dalla lettura di questo estratto sembra emergere come la possibilità di appurare l'*inesistenza* dell'ordinanza contestata, più che dalle oggettive qualità dell'organo che l'ha emanata, sia dipesa nel caso di specie dalla necessità derivabile dal principio interpretativo dell'*effetto utile* (*ex multis*, Grande Sezione, causa C-210/06, *Cartesio*, 16 dicembre 2008, p.to 93) di assicurare la massima operatività dell'*art. 19, par. 1, comma 2 TUE*. Anziché la determinazione di una nuova categoria generale, l'affermazione dell'*inesistenza* pare essere stata dettata dalle puntuali necessità di carattere procedimentale del giudizio principale che non avrebbero permesso al Giudice del rinvio di assicurare il medesimo risultato pronunciandosi in termini di disapplicazione (*cfr.* R. Mańko, P. Tacik, *Sententia non existens: A New Remedy under EU law?* Waldemar Żurek (*W.Z.*), in *Common Market Law Review*, 59, 1169-1194, 2022, 1181). Ciò emerge ulteriormente dalla circostanza per cui la Corte di Giustizia ha, da un lato, estremamente circoscritto la possibilità di dichiarare l'*inesistenza* contornandola da una serie di presupposti propri della fattispecie concreta che il giudice del rinvio avrebbe dovuto valutare. Dall'altro, tale possibilità è stata riconosciuta solo dopo aver ribadito il principio generale in funzione del quale è compito ogni magistrato nazionale disapplicare qualsiasi provvedimento contrario al diritto dell'Unione (p.to 158).

Per quanto non privo di elementi in grado di asseverarne la fondatezza, l'approccio *minimalista* pare invero eccessivamente restrittivo e vieppiù può dirsi superato dalle più recenti affermazioni contenute nella recente vicenda *AW* «*T*» dove la corte di Giustizia sembra aver ampliato le maglie entro quali consentire il richiamo all'istituto dell'*inesistenza* affrancandole in parte dalle strettoie procedurali della causa principale (B. Grabowska-Moroz, *Neutralising the Captured Court*, in *VerfBlog*, 17 October 2025 e M. Skóra, *Null and Void*, in *VerfBlog*, 16 September 2025). Basterebbe uno sguardo alle modalità con le quali il giudice del rinvio ha formulato la quarta questione pregiudiziale per comprendere quanto si va affermando. Nel domandare al Giudice dell'Unione come avrebbe dovuto considerare la decisione della Sezione per il Controllo Straordinario e per gli Affari Pubblici con la quale era stato accolto il ricorso straordinario e per l'effetto rinviato la causa alla Corte di Appello, egli ha espressamente posto in via alternativa l'accertamento dell'*inesistenza* alla possibilità di procedere con la disapplicazione a

dimostrazione di come nell'occasione quest'ultima ipotesi non potessi dirsi, diversamente da *W.Z.*, concretamente impercorribile.

Sul versante diametralmente opposto è rinvenibile, invece, quella che qui varrà come l'opzione *massimalista*. In questo caso l'*inesistenza* deriverebbe *per tabulas* dalla difettosa precostituzione del giudice la quale, a sua volta, trarrebbe origine dal processo di nomina lesivo delle garanzie giurisdizionali europee. Riducendo ai minimi termini la questione si potrebbe dire che un giudice che non è tale compie atti ineluttabilmente scevri di qualunque efficacia. Adattando l'affermazione dell'Avvocato Generale Bobek in una vicenda trascorsa, «in una comunità basata sullo Stato di diritto [...] si potrebbe anche arrivare a dire che [...] la ‘rimovibilità’ dei giudici non indipendenti è importante quanto la ‘inamovibilità’ dei giudici indipendenti. Infatti, l'esistenza di giudici subordinati a taluni interessi politici, economici o privati infligge un colpo letale a un sistema giuridico fondato sullo Stato di diritto e a una democrazia basata sulla separazione dei poteri» (Conclusioni dell'Avvocato Generale, Michal Bobek, causa C-133/20, *Getin Noble Bank S.A.*, 8 luglio 2021, p.to 160). La declaratoria di cui all'*inesistenza* avrebbe l'effetto di retroagire alla sua fonte, finendo per interessare lo stesso *status* del magistrato che abbia posto in essere l'atto contestato, affermandone la mancata costituzione. Estremizzando, ed al tempo stesso generalizzando quanto si va dicendo, si potrebbe giungere ad ipotizzare che qualsivoglia nomina giudiziale nella quale abbia presto parte il Consiglio Nazionale della Magistratura polacco porti al medesimo esito in funzione del quale ciascun membro dell'ordine giudiziario la cui entrata in funzione fosse dipesa da tale processo non possa considerarsi in alcun modo un giudice (A. Kappes, J. Skrzypko, *Czy wyroki neo-sędziów są ważne? – rozważania na tle uchwały trzech połączonych izb Sądu Najwyższego z 23.01.2020 r.* (BSA I-4110-1/20), in *Palestra*, 2020, 5, 136, 120-139). Dunque, non potrebbero essere lui riconosciute le garanzie proprie della funzione – fra cui l'assicurazione della irremovibilità di cui all'art. 180, comma 1 della Costituzione polacca – e i suoi atti non potrebbero assurgere ad un grado minimo di validità tale da produrre effetti giuridici. Verrebbe addirittura superato quell'insieme di limitazioni tratteggiate dalla Commissione di Venezia nel parere succitato (*supra* § 1) e che possono essere riassunte nell'affermazione secondo la quale «it cannot be declared through a law that all the relevant appointments made by the NCJ in the particular timeframe are null and void, as this would represent and undue interference with the competence of the judiciary» (*Joint Opinion of the Venice Commission and the Directorate General Human Rights and Rule of Law (DGI) on European Standards Regulating the Status of Judges*, cit. p.to 22).

Per quanto suggestiva, anche questa impostazione ermeneutica appare fallace, intestandosi l'onere di provare troppo. (M. Szwed, *Fixing the Problem of Unlawfully Appointed Judges in Poland in the Light of ECHR*, in *15 Hague J. Rule of Law* 353, 361 (2023)). In primo luogo, la Corte di Giustizia ha già stabilito come la circostanza del coinvolgimento del Consiglio Nazionale della Magistratura nel processo di designazione di giudici, pur nella sua composizione seguita alle riforme che ne hanno compromesso l'indipendenza, «non può, di per sé sola» indurre a dubitare della qualità di giudice precostituito per legge e dell'indipendenza dei giudici nominati al termine di tale processo (Grande Sezione, cause riunite C-562/21 PPU e C-563/21 PPU, *Openbaar Ministerie*, 22 febbraio 2022, p.to 75). Affinché si possano valutare gli effetti e la gravità di una irregolarità nella nomina non può bastare l'analisi fondata su di un piano meramente oggettivo e astratto. Occorre, invece, considerare un «cumulo di fattori» (Conclusioni dell'Avvocato Generale Dean Spielmann, causa C-521/21, *MJ*, 29 aprile 2025, p.to 42), anche di natura soggettiva, fra i quali «il punto di vista dei soggetti dell'ordinamento per stabilire se detta irregolarità sia tale da erodere la loro fiducia nell'indipendenza e nell'imparzialità del giudice in questione» (p.to 37). Per come pare essere stata

delineata dalla Corte di Giustizia nel procedimento pregiudiziale *AW «T»* – così precedentemente in *W.Z.* – l'*inesistenza* di un atto giudiziale non sembra poter essere “universalizzata” al punto da concernere l’azione di qualsiasi organo giurisdizionale il cui processo di nomina si ponga in conflitto con i requisiti derivabili dall’art. 19, par. 1, comma 2 TUE, dovendo, invece, essere maggiormente circoscritta ad una serie più limitata di violazioni rilevate nella procedura di selezione.

Sulla base di questo insieme di considerazioni, il tentativo di individuare un *tertium genus* che si ponga l’obiettivo di rifuggire gli “estremi” porta ineluttabilmente a focalizzare l’attenzione sulle caratteristiche proprie della fattispecie. Non passerà inosservato, allora, come tanto nel più recente caso *AW «T»*, quanto nel precedente *W.Z.*, l’organo giurisdizionale polacco il cui operato è stato al centro del rinvio pregiudiziale era il medesimo: la Sezione per il Controllo Straordinario e per gli Affari Pubblici della Corte Suprema. Facendo attenzione agli argomenti impiegati dalla Corte di Giustizia si noterà come le ragioni della sua irregolare composizione non derivino solamente dal processo di nomina dei suoi componenti coinvolgente il Consiglio Nazionale della Magistratura o dal fatto che la sua creazione *ex nihilo* – accanto a quella della Sezione disciplinare dello stesso *Sąd Najwyższy* – fosse avvenuta secondo modalità che hanno certamente fatto sorgere dubbi sulla sua impermeabilità rispetto ad influenze del potere politico. Tanto in *W.Z.* quanto in *AW «T»* la Corte europea è come se avesse ricalibrato il *focus* del suo sindacato dalla componente *soggettiva* dell’indipendenza e dell’imparzialità a quella *oggettiva* della precostituzione per legge (*cfr.* R. Mańko, P. Tacik, *Sententia non existens: A New Remedy under EU law?* Waldemar Żurek (*W.Z.*), cit. 1187). La ragione di questo parziale mutamento di prospettiva lo si ritrova nel fatto che agli elementi di cui sopra deve aggiungersi che i componenti della Sezione per il Controllo Straordinario chiamati a giudicare nelle cause principali fossero stati nominati dal Capo dello Stato nonostante il loro procedimento selettivo fosse stato *medio tempore* sospeso con la delibera n. 331 del 2018 della Corte Suprema Amministrativa (*Naczelnny Sąd Administracyjny*) in attesa che la Corte di Giustizia potesse esprimersi all’esito del rinvio pregiudiziale sottopostole da quest’ultima (Grande Sezione, causa C-824/18, *A.B. et al.*, 2 marzo 2021). Dunque, la loro entrata in funzione è avvenuta in palese violazione delle norme di diritto interno, oltreché dei principi del diritto europeo. *Ad adiuvandum*, e per le medesime ragioni, valga l’ulteriore sottolineatura in ragione della quale la Corte di Giustizia ha in precedenza già escluso la possibilità che la richiamata Sezione del *Sąd Najwyższy* potesse sottoporle un rinvio pregiudiziale. Laddove la regola generale stabilisce che qualora una domanda di pronuncia pregiudiziale promana da un organo giurisdizionale nazionale si deve presumere che quest’ultimo possegga i requisiti di una giurisdizione, in presenza delle circostanze che hanno presieduto alla nomina dei membri della Sezione per il Controllo Straordinario detta presunzione «deve essere rovesciata» e per l’effetto occorre dichiarare la domanda come irricevibile in quanto sottoposta da un organo che «non costituisce una giurisdizione ai sensi dell’art. 267 TFUE» (Grande Sezione, causa C-718/21, *L.G.*, p.to 78. In dottrina, *passim* D. Sarmiento, *Europe’s Judiciary at the Crossroads*, in *28 Maastr. J. Eur. & Comp. L.* 3, 5 (2021)).

Sembra emergere, dunque, una diversa scala delle infrazioni riguardanti il *modus* di costituzione di un organismo giurisdizionale a cui debba essere associata una diversa tipologia di invalidità dei suoi provvedimenti. Mentre il criterio generale, nell’evenienza in cui venga appurata la mancanza di indipendenza e imparzialità, permane ancorato alla regola della disapplicazione, in ipotesi caratterizzate da una più profonda inosservanza della regolamentazione che attiene alla formazione dei collegi – tale da affermarne la mancata precostituzione per legge – si aprono le porte che conducono direttamente alla possibilità, per il giudice del rinvio, di riconoscere l'*inesistenza ab initio* dei suoi atti. Non vi è dubbio che

permangano ancora taluni “nervi scoperti” che potranno essere definiti solo in futuro dalla stessa Corte di Giustizia. Solo per citarne uno: nel trarre legittimazione direttamente dalla necessità di affermarne la primazia, l’*inesistenza* si staglia come autonoma categoria di diritto europeo, oppure essa potrà invocarsi solo all’interno di specifici ordinamenti che espressamente la prevedano come possibilità? Non si dimentichi che nelle vicende oggetto di analisi – in quanto trattavasi di rinvii pregiudiziali – l’ultima parola spetta sempre all’organo giurisdizionale nazionale che ha formulato il rinvio il quale potrà muoversi, di conseguenza, nei limiti delle facoltà lui attribuite dal diritto interno. Nondimeno, una impostazione di questo genere sembra ricalcare con maggior aderenza la razionalità complessiva delle motivazioni utilizzate in *AW «T»*. Ovvero, definire un perimetro delimitato ma intellegibile entro il quale ricorrano le condizioni abilitanti la censura dell’*inesistenza* affrancandole, almeno in parte, dalle esigenze di ordine prettamente procedurale che avevano segnato il giudizio in *W.Z.* – seppur queste non scemino del tutto anche nel più recente verdetto – ed al contempo evitare di generalizzare il suo utilizzo ognqualvolta si attestì una violazione dell’art. 19, par. 1, comma 2 TUE o dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione.

D’altro canto, addentrandosi nei meandri dell’ordinamento polacco, che l’*inesistenza* sia uno strumento da maneggiare con cura lo si percepisce dal suo difficolto inquadramento costituzionale (M. Szwed, *Three Guiding Principles*, in *VerfBlog*, 29 April 2024) e dalla possibile eterogenesi dei fini che potrebbe derivare da un suo impiego indiscriminato (G. Halmai, *The Current Polish Debate*, in *VerfBlog*, 3 January 2025). Solo per indicare un caso paradigmatico, i più attenti alle vicende polacche ricorderanno il provvedimento interlocutorio (30/A/2021 del 15 giugno 2021) del Tribunale Costituzionale (*Trybunał Konstytucyjny*) con cui si era stabilita la natura di *sententia non existens* della decisione della Corte EDU (*Xero Flor w Polsce sp. z o.o. v. Poland*, Appl. no. 4907/18, 7 maggio 2021) in forza della quale i giudici della Convenzione avevano appurato che la sua composizione, accertata in violazione dell’art. 6, par. 1 CEDU, confliggesse con il principio della precostituzione per legge (S. Gianello, *Se il Trybunał Konstytucyjny dichiara l’inesistenza della decisione Xero Flor v. Poland della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: alcune riflessioni a margine*, in questa Rivista, 2021, 324 ss.). Secondo l’organo di giustizia costituzionale di Varsavia, nell’aver ricondotto il Tribunale costituzionale nell’alveo degli organismi giurisdizionali, quella pronuncia avrebbe dovuto considerarsi *ultra vires*, emessa senza alcun fondamento giuridico in quanto pura rappresentazione fattuale di un’ingerenza illegittima della Corte EDU nell’ordinamento giuridico della Polonia.

Al di là di questa criticabile, per non dire capziosa applicazione, precipitato ineludibile della conflittualità fra il *Trybunał Konstytucyjny* e le giurisdizioni sovranazionali, vero è che il concetto di *inesistenza* trova il proprio, seppur “precario”, fondamento per lo più a livello giurisprudenziale e dottrinale. Quale che sia la sua concettualizzazione è indubbio che essa rappresenti la più grave forma di censura di cui un provvedimento possa essere destinatario. Riprendendo quanto sostenuto in dottrina, una sentenza *inesistente* non è di per sé neppure una sentenza: «a non-existent judgment is a judgment that does not legally exist, i.e. such a judgment exists as a factual event (it took place objectively in reality), but due to a certain defect in this [...] act, it does not produce legal effects (it has no legal existence, although it creates the appearance of an existing judgment). A judgment that does not actually exist, on the other hand, is a judgment that was not even a fact in reality» (K. Grzesiowski, *Sententia Non Existens: Another voice in the debate on non-existent judgements*, in 73(1) *Europ. Przeg. Prawa Stosun. Międzynarodowych* 125, 132 (2025)). Si tratterebbe di un provvedimento recante vizi non sanabili in via di gravame poiché non attinenti a possibili violazioni *in procedendo* o *in giudicando* dai quali potrebbe discendere una eventuale declaratoria di annullamento e finanche

di nullità: «irregularities that can be removed by way of rectification or by way of appeals do not, therefore, deprive the judgment of its legal existence, and the judgments rendered are existing judgments, albeit defective ones. Even the invalidity of the proceedings does not deprive the judgment of its legal effect, but only justifies challenging it» (K. Grzesiowski, *Sententia Non Existens: Another voice in the debate on non-existent judgements*, cit. 135). *Ex adverso*, esso difetterebbe dei caratteri minimi ed essenziali della sua fase genetica. Tra questi, l'elemento ricorrente in qualsivoglia affermazione teorica del concetto di *inesistenza* insiste sulla natura del soggetto che la ho emanato, nel senso che esso non possa essere qualificato in alcun modo alla stregua di un organo giurisdizionale. Valga in tal senso una doverosa precisazione: non basta che il collegio giudicante o il singolo magistrato siano stati nominati secondo un processo nel quale siano state commesse delle mere irregolarità. In questi casi, anche qualora ne derivasse un'incidenza impattante sui requisiti dell'indipendenza e dell'imparzialità, non per questo ci si troverebbe dinanzi ad un soggetto non classificabile come giudice. In tutti questi frangenti non vi sarebbe ragione per dubitare che un'eventuale sentenza risulterebbe profondamente viziata, purtuttavia non ad un livello sì grave da non potersi neppure segnalare come tale.

Invertendo l'ordine dei fattori, muovendo dall'invalidità dell'atto allo *status* dell'autorità che lo ha prodotto, vi sono ragioni fondate per intravedere nella decisione della Corte di Giustizia in *AW «T»*, dunque nell'affermazione che il giudice del rinvio possa considerare l'atto contestato della Sezione per il Controllo Straordinario della Corte Suprema come *inesistente*, i prodromi di una più significativa affermazione in ordine alla possibilità di non doversi considerare quest'ultima come un organo giurisdizionale *tout court*, con tutti gli annessi consequenziali in termini di garanzie derivanti dalla natura dell'istituzione, i quali non avrebbero più ragione di trovare applicazione. Ovviamente, si comprende che una simile ricostruzione interpretativa possa risultare ultronea, non avendo i giudici di Bruxelles stabilito espressamente alcunché in tal senso. Purtuttavia, una differente rilettura rischierebbe di svuotare la pronuncia di quella che potrebbe essere la sua portata più innovativa.

Un'ultima considerazione. In una fase complessa della vista istituzionale polacca dove il processo di *rigenerazione* del sistema giurisdizionale è in una condizione di stallo, i segnali provenienti da Bruxelles potrebbero rivelare una loro utilità. Non ci si riferisce alla capacità di rompere l'attualmente impenetrabile blocco incrociato frutto dei veti presidenziali e delle dichiarazioni di incostituzionalità del Tribunale costituzionale, ma quantomeno di fare breccia nel rigore formalistico ad oggi mostrato dalla Commissione di Venezia allorché chiamata ad esprimersi sulle passate proposte di riforma (T. Drinóczki, *The Venice Commission and the Lawmaking Process in Constitutional Reconstruction*, in *Hague J. Rule of Law*, 20 October 2025 e K.L. Scheppel, *The Venice Commission's Change Heart on Restoring the rule of Law in Poland*, in *VerfBlog*, 23 December 2024). Fra i biasimi dell'organismo del Consiglio d'Europa vi era proprio l'impossibilità di procedere normativamente alla rimozione dei giudici in quanto ciò avrebbe violato, fra gli altri, i principi di proporzionalità, la separazione dei poteri, la certezza del diritto, il cardine dell'irremovibilità. La rinnovata proposta, da diversi mesi *sub iudice* (1238/2025 – Poland – *Joint Opinion of the Venice Commission and the Directorate General of Human Rights and Rule of Law (DGI) of the Council of Europe on the draft law concerning the status of judges appointed or promoted between 2018 and 2025 and other related matters*), corregge buona parte dei problemi del passato attraverso la creazione di processi di “revisione” differenziati per categorie di magistrati ma non li elimina del tutto (cfr. E. Bagińska, M. Ziolkowski, *Labours of Hercules or Restoration of the Rule of Law within the Judiciary in Poland: Significant Challenges and Perspective 2023-2025*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2025, 234 ss). Il

proposito, allora, è che le indicazioni della Corte di Giustizia, seppur limitatamente ad un numero contenuto di giudici, possano servire da “grimaldello” in grado di scardinare alcuni dogmi relativi alle irriducibili garanzie spettanti ai membri dell’ordinamento giudiziario, indiscriminatamente e indipendentemente da come sia avvenuta la loro nomina.

Non abbastanza per cancellare le riforme di questi ultimi anni, pur sempre qualcosa, però, in grado di smuovere le acque.

Simone Gianello
Dip.to di Giurisprudenza
Università Milano-Bicocca
simone.gianello@unimib.it

